



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 gennaio 2023
(OR. en)

5322/23

LIMITE

CORLX 52
CFSP/PESC 72
EPF AM 10
CSDP/PSDC 36
CSC 22
EUMC 19
COPS 28

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

DECISIONE (PESC) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza
nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine
di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41,
paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338¹, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471², che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR.
- (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636³, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR.

¹ Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio del 28 febbraio 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

² Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio del 23 marzo 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43).

³ Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 34).

- (4) Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809¹, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR.
- (5) Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1285², che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 330 000 000 EUR.
- (6) Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1971³, che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 820 000 000 EUR.


¹ Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 40).

² Decisione (PESC) 2022/1285 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 93).

³ Decisione (PESC) 2022/1971 del Consiglio del 17 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 95).

- (7) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 300 000 000 EUR.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza nonché la manutenzione, la riparazione e l'adattamento di materiale e piattaforme militari finanziati dall'EPF, concepiti per l'uso letale della forza, e di materiale identico, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall'Ucraina.";
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 3 120 000 000 EUR.";

3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 3 120 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.";

4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L'importo di 1 280 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022. Le spese relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal ... *[GU Inserire la data di adozione della presente decisione]*".

5) all'articolo 4, il paragrafo 4, lettera j), è sostituito dal seguente:

"j) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
